

Articolo 2

1. Le offerte devono essere presentate per iscritto alla Commissione, entro le ore 12, ora di Bruxelles, dell'11 agosto 1993, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Divisione VI/D.2
Rue de la Loi, 130 (Ufficio 8/20)
B-1049 Bruxelles

Le offerte dovranno essere presentate dentro due buste sigillate. Sulla busta interna, oltre al nome e all'indirizzo indicati qui sopra, dovrà essere citata la seguente dicitura:

• **Regolamento (CEE) n. 2173/93 — offerta presentata da (nome del candidato) — Va aperta esclusivamente dalla commissione designata allo scopo.**

2. Per poter essere considerata valida, un'offerta deve:

- a) recare nome e indirizzo dell'offerente;
- b) vertere sul volume totale di una delle partite di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- c) fornire la prova della costituzione di una cauzione di 100 ECU/t, a favore dell'organismo d'intervento;
- d) essere corredata di una dichiarazione scritta dell'offerente, nella quale egli si impegna a consegnare ai depositi di cui all'allegato III, entro le date previste per ogni partita, l'intera partita presa in consegna, nello stato in cui l'ha presa in consegna presso il deposito frigorifero dell'organismo d'intervento;
- e) precisare il o i mezzi di trasporto impiegati indicando tutti i dettagli tecnici (capacità, tipo di equipaggiamento frigorifero, età, ecc.);
- f) indicare il o i nomi e indirizzi di tutti i trasportatori e intermediari implicati nell'operazione, sia sul territorio nazionale che nei paesi terzi;
- g) precisare il percorso seguito ivi compresi i posti di frontiera attraversati indicando gli eventuali luoghi di trasporto da un mezzo di trasporto all'altro;
- h) comportare il calcolo dettagliato della composizione del prezzo offerto;
- i) precisare l'istituzione finanziaria che offrirà la garanzia di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
- j) precisare l'importo in ecu richiesto per la fornitura delle carni dalla banchina di carico dei depositi della Comunità fin sulla banchina di scarico dei depositi frigoriferi di destinazione.

I costi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, espressi in ecu, comprendono tutte le spese sanitarie direttamente connesse con le operazioni di ritiro dall'ammasso, nonché i costi di movimentazione occasionati dalle operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto utilizzati.

3. Gli importi in ecu di cui al paragrafo 2 del presente articolo, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5 vengono convertiti in moneta nazionale al tasso agricolo valido l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte.

4. Salvo caso di forza maggiore, tutti i rischi inerenti al trasporto e alla consegna della partita in causa — segnatamente per quanto riguarda la perdita o il deterioramento di essa — sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 3:

1. In base alle offerte ricevute, la Commissione può decidere per ogni partita:

- di non procedere all'attribuzione, oppure
- di attribuire la fornitura tenendo conto del prezzo offerto e degli altri elementi dell'offerta che presentano le migliori garanzie di consegna in buone condizioni tecniche e sanitarie rispettando i termini prescritti. La Commissione informa gli organismi di intervento sulle offerte accettate.

2. Ove la decisione sia stata presa conformemente al paragrafo 1, la Commissione provvede quanto prima, eventualmente mediante telecomunicazione scritta, a comunicare agli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara e notifica agli interessati l'avviso di attribuzione relativo alla fornitura.

Articolo 4

1. Se l'offerta non è accolta, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), viene svincolata. Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾ sono le seguenti:

- a) non ritirare l'offerta;
- b) per ogni partita costituire la cauzione di fornitura di cui al paragrafo 2, relativamente al periodo stabilito e al quantitativo previsto all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento;
- c) prendere in consegna il quantitativo per il quale è stata costituita la cauzione di cui alla lettera b).

2. Prima di prendere in consegna la merce, l'aggiudicatario deposita presso l'organismo d'intervento, per ogni quantitativo che prenderà in consegna, una cauzione di 3 000 ECU/t.

Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 consistono nella fornitura della totalità della merce, conformemente alle disposizioni prescritte.

3. L'aggiudicatario prende in consegna le merci, secondo le regole applicate dall'organismo d'intervento in materia di ritiro dall'ammasso.

4. La cauzione di cui al paragrafo 2 e quella prevista all'articolo 5 sono svincolate non appena l'aggiudicatario fornisca la prova che tutta la carne che costituisce una

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.